



Al Prefetto della Provincia di Vercelli

VISTE le precedenti ordinanze con le quali sono state adottate apposite misure per assicurare il sereno svolgimento delle partite di calcio concernenti la Società “F.C. PRO VERCELLI 1892 SRL” per le stagioni calcistiche dal 2011/2012 al 2023/2024;

RILEVATO che anche per la stagione calcistica 2024/2025 la predetta Società sportiva disputerà gli incontri del campionato di calcio di “Lega Pro”, nonché incontri amichevoli e che gli stessi si svolgeranno presso lo Stadio Comunale “Silvio Piola”, sito nel centro della città di Vercelli, richiamando un numeroso pubblico, tra cui gruppi di sostenitori delle squadre ospiti;

CONSIDERATO che il consumo di sostanze alcoliche può incidere sulla condotta e sui comportamenti dei cittadini partecipanti alle manifestazioni sportive, accentuando il rischio della commissione di atti di violenza;

CONSIDERATO, altresì, che la vendita di bevande in contenitori idonei all’offesa delle persone può anch’essa favorire la commissione di atti di violenza in quanto utilizzabili come corpi contundenti, oltre a poter costituire pregiudizio per l’incolumità pubblica derivante dall’abbandono di tali contenitori vuoti e spesso infranti;

VISTA la nota prot.n. 0016080 Cat. A4/2024 – GAB, in data 27 agosto 2024, con la quale il Questore di Vercelli, in relazione alla ripresa della stagione calcistica, ha chiesto, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di valutare l’adozione del provvedimento di divieto di bevande alcoliche aventi gradazione superiore al 5%;

SENTITO il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso della cui riunione, tenutasi in data 29 agosto 2024, sono state approfondite le problematiche sopra evidenziate, concordando l’adozione di analoga ordinanza anche per la stagione calcistica 2024/2025, a partire dalla prossima gara della “Pro Vercelli” nell’ambito del campionato Lega Pro – Girone A e degli incontri casalinghi, con la previsione di idonee misure sia con riguardo al consumo di bevande alcoliche sia con riguardo alle modalità di somministrazione di bevande non alcoliche;

RITENUTO che, al fine di assicurare il sereno svolgimento delle manifestazioni sportive in parola, si renda necessario adottare ogni idoneo provvedimento per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche attraverso adeguate misure di prevenzione in tema di consumo di sostanze alcoliche e di vendita di bevande non alcoliche in contenitori idonei all’offesa delle persone, con riferimento al periodo immediatamente precedente e a quello successivo allo svolgimento dell’evento;



Al Prefetto della Provincia di Vercelli

VISTA la determinazione n.14/2010 del 17 marzo 2010 dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive;

VISTO l'art. 87 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773, che vieta la vendita ambulante di bevande alcoliche;

VISTO l'articolo 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773;

ORDINA

in occasione di tutti gli incontri di calcio valevoli per il campionato di calcio di "Lega Pro", nonché gli incontri amichevoli, che verranno disputati presso lo Stadio "Silvio Piola" di Vercelli, si prescrive quanto segue:

- 1) durante la stagione calcistica 2024/2025, all'interno dello Stadio "Silvio Piola" di Vercelli, sono vietati:
 - l'introduzione, la somministrazione, la vendita per asporto, la cessione anche a titolo gratuito, ed il consumo di bevande alcoliche con gradazione volumetrica superiore al 5%;
 - l'introduzione, la somministrazione, la vendita per asporto, la cessione anche a titolo gratuito, ed il consumo di bevande alcoliche con gradazione volumetrica inferiore al 5% qualora i consumatori risultino in stato di alterazione psicofisica;
 - l'introduzione, la somministrazione, la vendita per asporto, la cessione anche a titolo gratuito, ed il consumo di bevande non alcoliche ovvero alcoliche con gradazione inferiore al 5% contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica e involucri di cartone o tetrapack o in altri contenitori idonei all'offesa della persona. Pertanto, saranno consentiti unicamente la commercializzazione e il consumo di bevande non alcoliche o di bevande alcoliche con gradazione inferiore al 5%, solo previa mescita in bicchieri di carta o plastica leggera, questi ultimi ove disponibili;
- 2) i divieti previsti nel precedente punto 1) trovano applicazione, a partire dalle due ore antecedenti la partita e fino ad un'ora dopo il termine dell'incontro, anche nelle aree adiacenti lo stadio. I medesimi divieti operano anche per gli esercizi in forma fissa e ambulante, i circoli privati, i punti vendita della grande distribuzione, i mercati comunali,



Al Prefetto della Provincia di Vercelli

ubicati nell'area urbana ricompresa nel perimetro costituito dalle seguenti strade e/o piazze della Città di Vercelli e di cui all'allegata mappa:

Piazza Solferino

Viale Rimembranza

Via Benedir

Via Derna

Piazza Cesare Battisti

Via Giovine Italia

Largo d'Azzo

Via XX Settembre

Corso De Gregori

- 3) sono esclusi dai divieti indicati nel precedente punto 2) gli esercizi di ristorazione per quanto concerne la somministrazione di bevande, che dovrà essere comunque moderata, ove, riguardi soggetti interessati alla manifestazione, effettuata al tavolo congiuntamente ai pasti;
- 4) è comunque vietato, nelle fasce orarie d'interesse, a tutti i soggetti interessati alla manifestazione, di consumare e di detenere, a qualsiasi titolo, i prodotti di cui ai punti precedenti.

La Questura di Vercelli è incaricata della notifica e dell'esecuzione della presente ordinanza nei confronti società "F.C. PRO VERCELLI 1892 SRL".

La presente ordinanza viene altresì trasmessa al Comando di Polizia Municipale di Vercelli per la notifica e l'esecuzione e per la completa intellegibilità, nonché alle Associazioni di categoria per la massima diffusione. Del contenuto del presente provvedimento sarà data notizia anche attraverso gli Organi di informazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.



Al Prefetto della Provincia di Vercelli

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Vercelli, 29 agosto 2024

IL PREFETTO
(Parente)

